



& partners srl

Commercialisti - revisori dei conti

INFORMATIVA QUINDICINALE

e-mail info@dbepartners.it

Corso Umberto I n. 182

83100 Avellino

P.IVA 03006240646

t. +390825962500

NOVITÀ

3	TUTTI I SOGGETTI	Decreto “Milleproroghe” convertito - Principali novità
4	TUTTI I SOGGETTI	Decreto di riforma dell’accertamento e concordato preventivo biennale
5	TUTTI I SOGGETTI	Approvazione dei modelli 730, REDDITI, IRAP e CNM 2024
6	SOSTITUTI D’IMPOSTA	Approvazione del modello 770/2024
6	IMPRESE	Certificazione attestante la qualificazione degli investimenti nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione
7	TUTTI I SOGGETTI	Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria - Termini a regime
8	TUTTI I SOGGETTI	Novità per le imposte indirette di DL 69/2023, legge di bilancio 2024 e DL anticipi (DL 145/2023) - Chiarimenti
10	IMPRESE	Imposta di bollo sulle fatture per la fornitura di carburanti
10	SOGGETTI IVA	Raggruppamenti temporanei - Modalità di fatturazione
11	IMPRESE	Credito d’imposta R&S - Trasferimento in caso di scissione - Rilevanza della volontà delle parti
12	CRISI D’IMPRESA	Accordo di ristrutturazione dei debiti - Sopravvenienze - Omologazione
13	TUTTI I SOGGETTI	Causa ostativa al regime forfetario
13	TUTTI I SOGGETTI	Rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 - Divieto di compensazione con ruoli scaduti
14	SOGGETTI IRPEF	Lavoratori frontalieri - Requisito della distanza di 20 km dal confine
14	LAVORATORI	Contribuzione volontaria 2024

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

16	TUTTI I SOGGETTI	Detrazioni edilizie - Comunicazioni di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo
16	AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO	Interventi edilizi condominiali - Comunicazione degli amministratori

DECRETO “MILLEPROROGHE” CONVERTITO - PRINCIPALI NOVITÀ

DL 30.12.2023 n. 215, conv. in L. 23.2.2024 n. 18

TUTTI I SOGGETTI

Con la L. 23.2.2024 n. 18, pubblicata sulla G.U. 28.2.2024 n. 49, è stato convertito il DL 30.12.2023 n. 215, contenente disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Fra le principali misure introdotte in sede di conversione si segnalano:

- la proroga per il 2024 del credito d'imposta per la quotazione delle PMI;
- la proroga agli anni 2024 e 2025 dell'esenzione dall'IRPEF per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, seppure limitatamente ad alcuni scaglioni reddituali;
- la riapertura dei termini della “maxi-rata” e delle prime tre rate della rottamazione dei ruoli di cui alla L. 197/2022 al 15.3.2024 (con tolleranza di 5 giorni);
- l'estensione del ravvedimento operoso speciale ex L. 197/2022 alle dichiarazioni presentate nel 2023, relative all'anno 2022, con possibilità di rateizzazione in 4 rate e applicazione di interessi al 2% annuo;
- la proroga all'anno 2024 delle agevolazioni fiscali e contributive previste per la Zona Franca Urbana (ZFU) relativa al Sisma del Centro Italia del 2016-2017, di cui all'art. 46 del DL 50/2017;
- l'estensione ai contributi delle Regioni (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) erogati nel 2025 e 2026 per il regime di cumulabilità delle detrazioni “edilizie” per interventi di risparmio energetico previsto dall'art. 7 del DL 34/2023;
- il rinvio all'1.1.2025 delle modifiche al regime IVA per gli enti associativi (art. 5 co. 15-*quater* del DL 146/2021), con conseguente proroga al 31.12.2024 dell'attuale regime di esclusione IVA previsto per le operazioni degli enti associativi verso gli associati;
- la proroga, sino al 31.12.2024, dell'operatività dell'art. 64 co. 3, terzo periodo, del DL 73/2021, secondo cui gli intermediari finanziari che erogano mutui per l'acquisto della prima casa, con accesso al Fondo di garanzia nella misura massima dell'80%, sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di miglior favore rispetto al TEGM in vigore se il differenziale tra la media del *tasso interest rate swap* a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente a quello di erogazione, e la media del tasso *interest rate swap* a 10 anni, pubblicato ufficialmente, del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore è negativo;
- l'estensione delle agevolazioni, ex art. 64 co. 6 - 8 del DL 73/2021, per l'acquisto della prima casa da parte dei soggetti di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui agli atti definitivi stipulati entro il 31.12.2024 purché il relativo preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il termine del 31.12.2023 di cui all'art. 64 co. 9 del DL 73/2021;
- l'introduzione di un credito d'imposta, utilizzabile nel 2025, di importo pari alle imposte

corrisposte dagli acquirenti (in eccesso rispetto a quanto previsto dall'art. 64 co. 6 - 8 del DL 73/2021) per gli atti di acquisto della prima casa stipulati tra il 1.1.2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 215/2023, sempre che questi siano stati preceduti da un contratto preliminare sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023;

- il differimento al 30.4.2024 del termine di applicazione della disciplina "emergenziale" riguardante le modalità di svolgimento delle assemblee di società di capitali ed enti, di cui all'art. 106 del DL 18/2020 convertito (art. 3 co. 12-*duodecies*).

FISCALE

DECRETO DI RIFORMA DELL'ACCERTAMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

DLgs. 12.2.2024 n. 13

TUTTI I SOGGETTI

È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21.2.2024 n. 43 il DLgs. 12.2.2024 n. 13, attuativo della L. 111/2023 in tema di accertamento delle imposte e sul concordato preventivo biennale.

Fra le principali novità si segnalano:

- la proroga dei versamenti e il differimento dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP;
- si prevede l'obbligo di prestazione di una garanzia patrimoniale da parte dei rappresentanti fiscali di soggetti extra-UE ed extra-SEE, al fine dell'iscrizione alla banca dati VIES, pena una sanzione da 3.000,00 a 50.000,00 euro; inoltre si richiede al rappresentante fiscale il rispetto di specifici requisiti di onorabilità;
- varie modifiche in tema di accertamento con adesione, strumentali a rendere compatibile l'istituto con il contraddittorio preventivo generalizzato previsto dall'art. 6-bis della L. 212/2000 e introdotto dal DLgs. 219/2023;
- la reintroduzione dell'adesione ai processi verbali di constatazione;
- la previsione di un'unica competenza degli uffici in caso di accertamento di redditi prodotti in forma associata, come nel caso delle società di persone;
- una disciplina organica in tema di avvisi di recupero dei crediti di imposta, accertamento dell'imposta sulle assicurazioni e scambio di informazioni tra Stati.

Viene altresì introdotto nell'ordinamento l'istituto del concordato preventivo biennale. Il nuovo istituto consiste nella formulazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP. In merito, si segnala che:

- possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che applicano

gli ISA e i contribuenti in regime forfetario (L. 190/2014); per tali ultimi soggetti nel 2024 il concordato si applica in via sperimentale;

- i contribuenti possono accettare la proposta dell'Agenzia delle Entrate entro il 15.10.2024;

- nel periodo oggetto di concordato i contribuenti sono in ogni caso tenuti a presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP, rispettare gli ordinari obblighi contabili e a effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli;
- i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale beneficiano del regime premiale di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017;
- i periodi d'imposta oggetto di concordato non potranno essere sottoposti agli accertamenti di cui all'art. 39 del DPR 600/73, salvo il caso in cui ricorrano cause di decadenza.

Viene altresì prevista l'introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, nonché il riordino di quelle esistenti.

FISCALE

APPROVAZIONE DEI MODELLI 730, REDDITI, IRAP E CNM 2024

Prov. Agenzia delle Entrate 28.2.2024 n. 68472, 68687, 68514, 68706, 68499, 68659 e 68702

TUTTI I SOGGETTI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le versioni definitive dei modelli 730, REDDITI, IRAP e CNM 2024, relativi al periodo d'imposta 2023, con le relative istruzioni.

PRINCIPALI NOVITÀ

Tra le principali novità si segnalano:

- la proroga al 2023 della facoltà di sospensione degli ammortamenti;
- la disciplina agevolativa per il trasferimento in Italia di attività economiche in precedenza svolte in Stati extra-UE;
- l'introduzione di un'apposita sezione che deve essere compilata dalle imprese che intendono avvalersi della regolarizzazione del magazzino;
- l'inserimento di una sezione per la comunicazione dei dati utili ai fini dell'adesione al concordato preventivo biennale da parte dei contribuenti in regime forfetario;
- la semplificazione del quadro RU;
- l'ampliamento della platea del modello 730.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

Limitatamente all'anno 2024, il termine di presentazione dei modelli REDDITI, IRAP e CNM 2024 è stato fissato, per i soggetti "solari" (periodo d'imposta 2023), al 15.10.2024, per poi andare "a regime" al 30 settembre a partire dal 2025.

Il termine di presentazione del modello 730/2024 resta fermo al 30.9.2024.

FISCALE

APPROVAZIONE DEL MODELLO 770/2024

Prov. Agenzia delle Entrate 26.2.2024 n. 61647

SOSTITUTI D'IMPOSTA

Con il provv. 26.2.2024 n. 61647, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2024, relativo al periodo d'imposta 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione.

Le principali novità riguardano:

- la sezione relativa all'affrancamento delle quote da OICR;
- i nuovi codici per l'emergenza alluvionale nei quadri ST e SV;
- la nuova colonna per la gestione del credito da trattamento integrativo speciale nel quadro SX.

TERMINE DI PRESENTAZIONE

Il modello 770/2024 deve essere presentato entro il 31.10.2024.

FISCALE

CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

DM 21.2.2024

IMPRESE

Con il DM 21.2.2024, il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* ha definito le disposizioni attuative della certificazione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (art. 23 co. 2 - 5 del DL 73/2022 e DPCM 15.9.2023).

CONTENUTO DEL DECRETO

Il DM in commento ha stabilito le modalità e i termini per l'iscrizione all'Albo dei certificatori, nonché le regole relative alla formazione, aggiornamento e gestione dell'Albo (artt. 3 - 7). In particolare, per il 2024, i soggetti interessati possono presentare le domande di iscrizione all'Albo, tramite la piattaforma accessibile dal sito istituzionale del Ministero, dal 21.2.2024 e per un semestre.

Il DM ha, inoltre, definito:

- le modalità con cui l'impresa deve inviare al Ministero la richiesta di accesso alla procedura di certificazione (art. 7);
- le modalità con cui il certificatore deve inviare al Ministero la certificazione rilasciata all'impresa (art. 8).

PROSSIMI PROVVEDIMENTI

Il Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, in base a quanto disposto dal DPCM 15.9.2023, dovrà:

- emanare un decreto direttoriale per definire le modalità e i termini per lo scambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria;
- pubblicare le Linee Guida per la corretta applicazione dei crediti d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione, con le quali potranno essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività, nonché ai diversi settori e comparti economici.

FISCALE

INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA - TERMINI A REGIME

DM 8.2.2024

TUTTI I SOGGETTI

Con il DM 8.2.2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito i termini a regime per i soggetti operanti in ambito sanitario per trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sostenute dalle persone fisiche, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 12 del DLgs. 1/2024.

TERMINI DI INVIO PER LE SPESE SANITARIE SOSTENUTE DAL 2024

A partire dalle spese sostenute dall'1.1.2024, ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DM 8.2.2024, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria è effettuata entro:

- il 30 settembre di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre del medesimo anno;
- il 31 gennaio di ciascun anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente.

Non è più previsto il passaggio alla cadenza mensile di invio dei dati.

I dati delle spese sostenute nel 2024 devono quindi essere trasmessi entro:

- 30.9.2024, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2024;
- 31.1.2025, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2024.

TERMINI DI INVIO PER LE SPESE VETERINARIE

I dati delle spese veterinarie sostenute dai contribuenti, ai sensi dell'art. 2 co. 2 lett. c) del DM 8.2.2024, sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le spese sono sostenute, come previsto dall'art. 16-bis co. 4 del DL 124/2019.

L'invio dei dati è quindi effettuato con cadenza annuale.

Le spese veterinarie sostenute nel 2024 dovranno essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria entro il 16.3.2025.

Si ritiene che la suddetta scadenza del 16 marzo sia valida anche per le spese veterinarie sostenute nel 2023, i cui dati devono quindi essere trasmessi entro il 16.3.2024.

CORREZIONE DEI DATI DELLE SPESE GIÀ INVIATI

L'art. 2 co. 2 del DM 8.2.2024, integrando l'art. 7 co. 2 del DM 19.10.2020, ha stabilito che il calendario dei termini per la trasmissione di eventuali correzioni dei dati delle spese sanitarie e veterinarie già trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria:

- è pubblicato sul portale del Sistema stesso;
- in relazione a ciascun anno.

Per le spese sostenute nell'anno 2024, il calendario disponibile sul Sistema Tessera Sanitaria prevede un termine di 7 giorni, successivo alla prevista scadenza, per l'invio dei dati in modifica.

ABOLIZIONE DELL'OBLIGO DI TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI TRAMITE IL SISTEMA TESSERA SANITARIA

L'art. 2 co. 1 del DM 8.2.2024 ha formalizzato la novità prevista in tema di corrispettivi telematici per il settore sanitario dall'art. 4-*quinqies* co. 3 del DL 145/2023, il quale ha eliminato l'obbligo, di cui all'art. 2 co. 6-*quater*, secondo periodo, del DLgs. 127/2015, previsto a decorrere dall'1.1.2024 a carico dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, di assolvere la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi giornalieri mediante la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Poiché l'art. 6 co. 2 del DM 19.10.2020 prevedeva ancora tale obbligo, tale disposizione è stata abrogata dal citato art. 2 co. 1 del DM 8.2.2024.

La trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri mediante il Sistema Tessera Sanitaria rimane però applicabile in via facoltativa.

FISCALE

NOVITÀ PER LE IMPOSTE INDIRETTE DI DL 69/2023, LEGGE DI BILANCIO 2024 E DL ANTICIPI (DL 145/2023) - CHIARIMENTI

Circ. Agenzia delle Entrate 16.2.2024 n. 3

TUTTI I SOGGETTI

Con la circ. 16.2.2024 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), dal decreto anticipi (DL 145/2023) e dal DL 69/2023, in materia di IVA, IVAFE e imposta di registro.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

Nell'ambito della circolare, sono anche state descritte le novità in tema di IVA introdotte dalla legge di bilancio 2024, ossia:

- l'incremento delle aliquote relative ad alcuni prodotti per l'infanzia e per l'igiene femminile (es. pannolini per bambini, latte in polvere, seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, prodotti assorbenti ecc.);
- il ripristino dall'1.3.2024 dell'aliquota ordinaria per le cessioni di pellet (per i mesi di gennaio e febbraio 2024, invece, era stata prorogata l'aliquota del 10%);

-
- la riduzione da 154,94 a 70,00 euro della soglia corrispondente all'importo minimo per beneficiare dello sgravio dell'IVA in relazione ai beni ceduti nei confronti di viaggiatori extra-UE secondo le regole del c.d. *"tax free shopping"*;
 - i nuovi adempimenti per l'immatricolazione o per la voltura di autoveicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino o da Città del Vaticano.

ESENZIONE DAL REGISTRO PER LE MODIFICHE STATUTARIE DEGLI ENTI SPORTIVI

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che l'art. 16 co. 2-*bis* lett. a) del DL 145/2023, avendo esteso al 30.6.2024 il termine per l'adeguamento degli statuti degli enti sportivi alle novità introdotte dalla riforma dello sport, ha prorogato al 30.6.2024 anche il termine entro cui le citate modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro.

Si è, inoltre, affermato che sono incluse nel regime di esenzione non solo le modifiche espressamente elencate dall'art. 7 del DLgs. 36/2021, ma anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal Capo I del DLgs. 36/2021, concernenti:

- l'esercizio di attività secondarie e strumentali;
- la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori.

BENEFICI PRIMA CASA PER IL LAVORATORE TRASFERITO ALL'ESTERO

In materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, la circ. 3/2024 si è soffermata sull'art. 2 del DL 69/2023, il quale ha modificato le condizioni di accesso al beneficio in discorso (imposta di registro al 2%) da parte dei contribuenti trasferiti all'estero.

La norma in esame, intervenendo sulla lett. a) della nota II-*bis* all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, ha eliminato ogni cenno alla cittadinanza (finita nel mirino della procedura di infrazione n. 2014/4075) e ha disposto che (dal 14.6.2023) l'acquirente trasferito all'estero per ragioni di lavoro che abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni, può accedere al beneficio prima casa a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato "nel Comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento".

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- il rapporto di lavoro si riferisce a "qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro" e non necessariamente a quello di tipo subordinato, ma deve sussistere già al momento dell'acquisto dell'immobile (non è quindi agevolato l'acquisto della prima casa effettuato prima del trasferimento per ragioni di lavoro);
- il requisito attinente al legame con l'Italia per i 5 anni anteriori al trasferimento sussiste anche se l'attività lavorativa è stata resa nel territorio dello Stato, nei 5 anni precedenti, senza remunerazione. Inoltre, il quinquennio non deve essere necessariamente continuativo.

FISCALE

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.2.2024 n. 45

IMPRESE

Con la risposta a interpello 19.2.2024 n. 45, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti di unità navali militari sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 della Tabella B, allegata al DPR 642/72, in quanto rientranti nel novero delle "fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci", non imponibili IVA ai sensi dell'art. 8-bis del DPR 633/72.

ESENZIONE DAL BOLLO PER FATTURE EMESSE IN RELAZIONE AD ESPORTAZIONI

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria osserva che, sebbene l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 15 della Tabella B, allegata al DPR 642/72 non si estenda a tutte le operazioni assimilate all'esportazione non imponibili IVA ex art. 8-bis del DPR 633/72, sono da ritenersi effettivamente *"atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell'esportazione di merci"* (e quindi rientranti nell'esenzione da bollo ex art. 15 della Tabella B) le fatture e simili documenti emessi nei confronti degli armatori per l'imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo.

FISCALE

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI - MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 47

SOGGETTI IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 21.2.2024 n. 47, ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fatturazione dei lavori da parte di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Nel caso specifico, un RTP ipotizzava che fosse la "capogruppo" a emettere a nome proprio le fatture da inviare alla stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza dei singoli. Secondo l'Agenzia, però, tale possibilità è da escludere in quanto la costituzione di un raggruppamento temporaneo non dà vita, di per sé, a un soggetto giuridico autonomo. Ricade quindi sui singoli operatori, e non sul soggetto "capogruppo", l'obbligo di emettere fattura nei confronti della stazione appaltante per i lavori di competenza.

Viene confermata, quindi, la prassi amministrativa precedente. In particolare, viene richiamato il principio di diritto 17.12.2018 n. 17/E, precisando che anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici recato dal DLgs. 36/2023, gli operatori economici di un raggruppamento temporaneo mantengono la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (art. 68 co. 8 del DLgs. 36/2023).

Resta ferma la possibilità di far emettere le fatture direttamente dal soggetto "capogruppo" ai sensi dell'art. 21 co. 1 e 2 lett. n) del DPR 633/72. In tal caso, però, i documenti sono emessi esclusivamente in nome e per conto dei singoli operatori.

FISCALE

CREDITO D'IMPOSTA R&S - TRASFERIMENTO IN CASO DI SCISSIONE - RILEVANZA DELLA VOLONTÀ DELLE PARTI

IMPRESE

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 22.2.2024 n. 48, ha fornito chiarimenti in merito al trasferimento in caso di scissione in relazione ad alcuni crediti d'imposta agevolativi, tra cui quello relativo alle attività di ricerca e sviluppo.

CRITERIO DI RIPARTIZIONE

Secondo l'Agenzia delle Entrate, i crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo non rientrano tra le "posizioni soggettive" di cui all'art. 173 co. 4 del TUIR; tali crediti possono, pertanto, essere oggetto di ripartizione, in sede di progetto di scissione, secondo la volontà delle parti.

Con particolare riferimento al credito d'imposta per ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2023, l'Agenzia delle Entrate rileva che, mancando una disposizione volta a rideterminare o limitare il credito d'imposta in questione ed essendo il credito puntualmente quantificato e spettante, questo non può ritenersi riconducibile tra le "posizioni soggettive" in quanto rappresenta un autonomo elemento del patrimonio della scissa che, come tale, è idoneo a essere oggetto di ripartizione, in sede di progetto di scissione, secondo la volontà delle parti.

CREDITI D'IMPOSTA INTERESSATI

Le medesime considerazioni, secondo l'Agenzia delle Entrate, sono applicabili anche ai seguenti crediti d'imposta:

- ricerca e sviluppo ex L. 160/2019;
- imprese non energivore (art. 3 del DL 21/2023);
- investimenti pubblicitari (art. 57-*bis* del DL 50/2017);
- società benefit (art. 38-*ter* del DL 34/2020);
- sanificazione (art. 32 del DL 73/2021).

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI - SOPRAVVENIENZE - OMOLOGAZIONE

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.2.2024 n. 49

CRISI D'IMPRESA

Con la risposta a interpello 22.2.2024 n. 49, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le maggiori sopravvenienze attive realizzate a seguito della revisione di un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182-*bis* del RD 267/42 (omologato), per il quale non sia stato rinnovato il giudizio di omologa, non sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 88 co. 4-*ter* del TUIR e concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRES.

FALCIDIA DEI DEBITI E SOPRAVVENIENZE NELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

L'art. 88 co. 4-*ter* del TUIR prevede la non imponibilità delle sopravvenienze attive da falcidia dei debiti ristrutturati in base ad un accordo omologato.

Sul tema, si ricordano 2 precedenti: il primo (risposta a interpello 414/2019), in base alla quale il beneficio della non imponibilità delle sopravvenienze attive è riconosciuto nel caso in cui esse si manifestino in un momento successivo all'orizzonte temporale originariamente previsto, ma siano della stessa entità di quelle indicate nell'accordo di omologato e trovino causa nella esecuzione del piano sotteso all'accordo.

Il secondo precedente è quello della risposta a interpello 212/2022 (avente a oggetto un concordato), che ha escluso il beneficio della detassazione dei componenti straordinari di reddito da esdebitazione concordataria in quanto eccedenti gli importi previsti nel provvedimento omologato, ancorché conseguiti in sede di esecuzione del concordato (si trattava, nel caso di specie, di sopravvenienze attive derivanti dalla intervenuta prescrizione di crediti vantati dal socio).

Tale risposta negativa ancora il beneficio fiscale al provvedimento di omologazione, in quanto unico elemento in grado di accertare che la forma di esecuzione del concordato e lo scopo della procedura siano tali da evitare, per le procedure che non hanno finalità liquidatorie, che il beneficio della detassazione delle sopravvenienze si possa tramutare in un indebito utilizzo delle perdite fiscali nella continuità aziendale post ristrutturazione.

OMOLOGAZIONE E SOPRAVVENIENZE

Questo secondo precedente conduce a evidenziare che, ex art. 88 co. 4-*ter* del TUIR, è solo dall'omologazione e nei limiti delle sopravvenienze attive derivanti dalla sua attuazione, che il contribuente può beneficiare della loro non imponibilità, pertanto, si deve escludere che esse possano assumere rilevanza come eventuali ulteriori sopravvenienze attive che esulino dall'originario accordo omologato.

FISCALE

CAUSA OSTATIVA AL REGIME FORFETARIO

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 22.2.2024 n. 50

TUTTI I SOGGETTI

In base all'art. 1 co. 57 lett. d-bis della L. 190/2014, è precluso il regime forfetario per l'attività (d'impresa o di lavoro autonomo) esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. La finalità della norma è di evitare l'avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell'aliquota agevolata del regime, trasformando l'attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo.

Con la risposta a interpello 22.2.2024 n. 50, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che il regime forfetario è utilizzabile dalla persona fisica residente ai fini fiscali in uno Stato UE che, a seguito della cessazione del rapporto con il datore di lavoro estero, si trasferisca in Italia nel 2024, acquisendo la residenza fiscale italiana, ed avvii una nuova attività di lavoro autonomo avendo come cliente anche il precedente datore di lavoro estero.

In tale fattispecie, non si configura la causa di esclusione sopra indicata in quanto, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero, non sussistono i presupposti per realizzare lo scopo che la causa ostativa intende perseguire (in questo senso già la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 30.5.2019 n. 173).

FISCALE

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EX L. 197/2022 - DIVIETO DI COMPENSAZIONE CON RUOLI SCADUTI

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.2.2024 n. 54

TUTTI I SOGGETTI

Con la risposta a interpello 28.2.2024 n. 54, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli rende il debitore adempiente e, pertanto, non opera il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di cui all'art. 31 del DL 78/2010.

Quanto stabilito si applica in relazione ai carichi oggetto della domanda di rottamazione, che non concorrono a formare la soglia dei 1.500,00 euro.

FISCALE

LAVORATORI FRONTALIERI - REQUISITO DELLA DISTANZA DI 20 KM DAL CONFINE

Risposta a interrogazioni parlamentari 27.2.2024 n. 5-02058 e
5-02061

SOGGETTI IRPEF

La risposta congiunta del Ministero dell'Economia e delle Finanze alle interrogazioni parlamentari n. 5-02058 e 5-02061, nella versione rettificata, ha fornito chiarimenti per la fiscalità dei lavoratori frontalieri nei rapporti tra Italia e Svizzera.

RESIDENZA IN UN COMUNE DISTANTE 20 KM DAL CONFINE

Viene confermato che, anche per i "vecchi" frontalieri, vale il principio per cui è sufficiente che sia rispettato il requisito della distanza di 20 km del Comune di residenza dal confine con l'altro Stato; non è, invece, necessario (si fa evidentemente riferimento all'attività prestata dai frontalieri italiani in Svizzera) che l'attività sia prestata in un Cantone "frontista" rispetto al Comune di residenza.

INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI COMPRESI NELLA FASCIA DI 20 KM

L'Accordo amichevole siglato tra l'Italia e la Svizzera il 22.12.2023 reca in allegato le liste dei Comuni svizzeri (Allegato A) e dei Comuni italiani (Allegato B) che rispondono a tale requisito di carattere territoriale.

La lista italiana ricomprende 518 Comuni e, rispetto a quella precedentemente utilizzata, emanata in attuazione dell'Accordo Italia-Svizzera sui frontalieri del 1974, comprende 71 Comuni in più

EFFICACIA DELLA NUOVA LISTA

In base a quanto chiarito nel testo della risposta parzialmente rettificato rispetto alla versione inizialmente divulgata, occorre tenere conto che l'Accordo amichevole del 22.12.2023 e le relative liste esplicano efficacia dall'1.1.2024.

Pertanto, prosegue il MEF, per i "vecchi" frontalieri tale status resta subordinato alla duplice condizione per cui il Comune di residenza sia compreso nella fascia di 20 km dal confine e sia altresì inserito nelle liste dei Comuni italiani di frontiera redatte dai tre Cantoni della Svizzera in virtù dell'Accordo Italia-Svizzera del 3.10.1974.

LAVORO

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA 2024

Circ. INPS 21.2.2024 n. 36

LAVORATORI

Con la circ. 21.2.2024 n. 36, l'INPS ha fissato i valori e i parametri da utilizzare nel 2024 per il versamento dei contributi volontari.

LAVORATORI DIPENDENTI NON AGRICOLI

Considerata la variazione dell'indice ISTAT, per l'anno 2024:

- la retribuzione minima settimanale è pari a 239,44 euro;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% è di 55.008,00 euro;
- il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore all'1.1.96 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo, è pari a 119.650,00 euro;
- l'aliquota contributiva è fissata al 33% (27,87% per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31.12.95).

ARTIGIANI E COMMERCianti

La contribuzione volontaria si calcola applicando al reddito medio di ciascuna delle 8 classi di reddito ex art. 3 della L. 233/90 le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori per il 2024, vale a dire:

- 24% (ovvero 23,70%) per gli iscritti alla Gestione artigiani;
- 24,48% (ovvero 24,18%) per gli iscritti alla Gestione commercianti.

ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'importo del contributo volontario deve essere determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione in argomento, ovvero sia:

- 25% per i professionisti;
- 33% per i collaboratori e figure assimilate.

FISCALE

DETRAZIONI EDILIZIE - COMUNICAZIONI DI OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO

Entro il 4.4.2024

TUTTI I SOGGETTI

Entro il 4.4.2024 (termine prorogato dal provv. Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53159) vanno trasmesse all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni di opzione:

- per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese per detrazioni "edilizie" sostenute nel 2023;
- per la cessione "differita" delle rate residue delle detrazioni non ancora fruite relative a spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022.

REMISSIONE *IN BONIS*

Il contribuente può regolarizzare la mancata trasmissione entro il 4.4.2024 della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 avvalendosi della remissione *in bonis* (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33, § 5.4).

In presenza dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012, al contribuente è consentito l'invio della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al termine "ordinario" di invio della comunicazione.

SOPPRESSIONE DELLA FACOLTÀ DI OPTARE

Va ricordato che, dal 17.2.2023, è preclusa la facoltà di esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo (c.d. "blocco delle opzioni"), ai sensi dell'art. 2 del DL 11/2023, fatte salve le deroghe ivi previste (definite successivamente anche dagli artt. 2 e 3 del DL 212/2023).

FISCALE

INTERVENTI EDILIZI CONDOMINIALI - COMUNICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Entro il 4.4.2024

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Entro il 4.4.2024 (termine prorogato dal provv. Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53174) gli amministratori di condominio devono trasmettere all'anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sostenute nel 2023 per gli interventi "edilizi" effettuati sulle parti comuni del condominio (tali dati confluiranno nella precompilata 2024).

Gli amministratori di condominio devono comunicare i dati relativi alle spese sostenute nel 2023 dal condominio, con riferimento:

-
- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni (agevolati con detrazione IRPEF *ex art. 16-bis* del TUIR, *sismabonus ex art. 16 co. 1-bis ss.* del DL 63/2013, *ecobonus ex art. 14* del DL 63/2013, *superbonus ex art. 119* del DL 34/2020, *bonus barriere 75% ex art. 119-ter* del DL 34/2020, *bonus verde ex art. 1 co. 12 - 15* della L. 205/2017);
 - all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).

ESONERO IN CASO DI OPZIONE PER TUTTI GLI INTERVENTI CONDOMINIALI

Per semplificare gli adempimenti, il provv. 53174/2024 ha previsto l'esonero dall'obbligo di comunicazione nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente per la totalità degli interventi sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo.

Se, invece, anche per un solo intervento, almeno un condòmino abbia deciso di fruire della detrazione utilizzandola direttamente in dichiarazione dei redditi, gli amministratori sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell'anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata l'opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo *ex art. 121* del DL 34/2020.

OMESSA COMUNICAZIONE

L'omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati relativi agli interventi sulle parti comuni condominiali non rientra fra le cause di decadenza dalle detrazioni "edilizie", ma comporta solo la sanzione di cui all'art. 3 co. 5-*bis* del DLgs. 175/2014.